



n.b. nota breve

N. 68 – novembre 2024

A.S. n. 1044 - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

Il disegno di legge A.S. n. 1044, di iniziativa della senatrice Cucchi, oltre ad introdurre l'obbligo di effettuare l'autopsia per tutti i soggetti deceduti in carcere o in altra struttura detentiva, istituisce presso le stesse strutture uno "sportello" di consulenza legale obbligatoria.

Cenni normativi

L'autopsia giudiziaria

Il Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10/09/90, n. 285) prevede due principali tipologie di esame autoptico, inteso quale esame *post mortem* finalizzato a determinare la causa, l'epoca e le modalità della morte attraverso una ispezione accurata del cadavere:

- il riscontro diagnostico e
- l'autopsia giudiziaria.

Si tratta di una distinzione basata sulle diverse finalità degli esami: clinico-scientifiche nel primo caso; giuridico-forensi, nel secondo caso.

Il **riscontro diagnostico** sui cadaveri trova la propria disciplina, da un lato, nel citato Regolamento di polizia mortuaria (articoli 37-39) e, dall'altro, nella legge n. 83 del 1961.

In base alla normativa vigente il riscontro diagnostico è una operazione anatomo-patologica che consente di riscontrare al tavolo anatomico la causa della morte per le seguenti finalità:

- verifica anatomica della diagnosi clinica;
- chiarimento dei quesiti clinico-scientifici;
- riscontro di malattie infettive e diffusive o sospette tali, ai fini dell'igiene pubblica;
- accertamento delle cause di morte di deceduti senza assistenza medica, trasportati in ospedale o in obitorio;

 accertamento delle cause di morte delle persone decedute a domicilio quando sussiste dubbio sulla causa stessa.

Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

L'azienda sanitaria locale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o quando sussista il relativo sospetto, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

Vi possono essere due risultati conclusivi del riscontro diagnostico:

- rilievo di segni certi o sospetti di un delitto perseguibile d'ufficio; il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria (art. 365 c.p.);
- individuazione delle cause del decesso; viene redatta un'apposita relazione per il direttore sanitario che è tenuto a darne comunicazione al primario ed al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte I.S.T.A.T.; in caso di malattia infettiva diffusiva la comunicazione al sindaco vale come denuncia.

Diversamente dal riscontro diagnostico, con il termine **autopsia** si deve intendere l'attività settoria eseguita per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'autopsia differisce dal riscontro diagnostico in quanto non ha lo specifico fine di riscontrare l'esattezza della diagnosi clinica, né è soggetta alle limitazioni vigenti per i riscontri diagnostici che vietano le operazioni settorie non necessarie ad accertare la causa della morte.

L'articolo 116 delle disp. att. c.p.p. prevede che se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia, secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Nel caso in cui si tratti di persona sconosciuta, il procuratore della Repubblica ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica. La medesima

disposizione prevede che il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

Completano la disciplina dell'istituto medico-legale dell'autopsia alcuni articoli del Regolamento di polizia mortuaria (si vedano tra gli altri gli artt.5, 8, 44 e 45). In particolare nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'unità sanitaria locale competente per territorio. Nessun cadavere può essere sottoposto ad autopsia prima che siano trascorse 24 ore. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Contenuto del disegno di legge

Il **disegno di legge A.S. n. 1044** si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 introduce nelle disp.att.c.p.p. il nuovo articolo 116-bis, il quale prevede l'obbligo di effettuazione della autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o in altra struttura detentiva.

Secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento "Si ritiene infatti fondamentale sgombrare il campo da qualunque possibile dubbio in merito alle cause di morte di un soggetto – quale il detenuto – in custodia dello Stato."

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 116-bis, nel caso in cui una persona deceda in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 O.P., il procuratore della Repubblica deve accertare la causa della morte e, senza ritardo, ordinare l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 c.p.p. ovvero fare richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione.

Ai sensi dell'articolo 59 O.P. gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:

- istituti di custodia preventiva;
- istituti per l'esecuzione delle pene;
- istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- centri di osservazione.

La disposizione così come formulata sembrerebbe dover trovare applicazione in tutti i casi di decesso intramurario e non solo nei casi di morte di un detenuto (o di altro soggetto recluso nella struttura detentiva), come invece sembrerebbe doversi evincere dalla relazione di accompagnamento. Ed ancora sul piano della applicazione sembrerebbero restare esclusi dall'obbligo di esame autoptico i decessi in strutture limitative della libertà personale, ma non carcerarie.

Servizio Studi del Senato

Nell'ipotesi in cui si tratti di persona sconosciuta, inoltre, deve essere ordinato che il cadavere venga:

- esposto nel luogo pubblico a ciò designato e
- sempre fotografato.

Sempre nei casi di persona sconosciuta, nel verbale devono essere descritti le vesti e gli oggetti rinvenuti con il cadavere, assicurandone la custodia.

La sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.

Si valuti l'opportunità di meglio chiarire l'ambito di applicazione di tale disposizione, tenuto conto che appare difficilmente ipotizzabile il decesso di un soggetto privo di identità all'interno del carcere o di altra struttura detentiva, in quanto l'accesso a tali strutture è di regola "tracciato".

È prevista la possibilità di escludere l'esperimento dell'autopsia laddove la famiglia vi si opponga motivatamente, attraverso il deposito di una istanza al pubblico ministero Ai sensi del comma 2, infatti, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente, i parenti entro il quarto grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.

Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato (comma 3).

Tale disposizione, che, peraltro, riproduce il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 116 disp.att. c.p.p. (vedi supra) non sembrerebbe strettamente collegata all'intervento legislativo in esame, il quale, a ben vedere, anche nella rubrica richiama il solo obbligo di effettuazione dell'esame autoptico. La disposizione appare inoltre suscettibile di un ulteriore approfondimento in quanto alla luce della norma l'esame autoptico dovrebbe essere eseguito nell'immediatezza del decesso, rendendo difficilmente ipotizzabile la tumulazione o inumazione del soggetto, a meno che non si voglia, con tale previsione, consentire l'applicazione retroattiva della disposizione, con l'obbligatorio espletamento dell'esame autoptico anche per i soggetti, deceduti in carcere o in altre analoghe strutture detentive e già seppelliti.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un presidio di consulenza legale nelle strutture detentive.

In particolare la disposizione istituisce presso ciascuna struttura detentiva di cui al suddetto articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato "Sportello legale" al fine di offrire ai detenuti informazioni legali circa i loro diritti. L'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana. Ai fini dell'erogazione dei servizi in questione, gli sportelli legali possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani.

La definizione dell'organizzazione e del funzionamento degli sportelli legali è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In Italia il diritto di difesa è considerato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24 della Costituzione. L'esecuzione della pena, con tutto ciò che riguarda la vita nelle carceri e le richieste di accesso a benefici premiali, fuoriesce tuttavia dal contenzioso tradizionale garantito dall'obbligatorietà della difesa tecnica. Proprio per questa ragione nel corso degli anni, nel nostro Paese sono stati istituiti, da università, associazioni e consigli dell'ordine forense territoriali, sportelli di informazione legale nelle carceri.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli interventi previsti dal disegno di legge in esame.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge – non quantificato dal disegno di legge - si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.